



N. 677-A

Relazione orale
Relatrice PACIFICO

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 18 gennaio 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011

d’iniziativa del senatore PETROCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2018

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	4
– della 14 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge: testo d’iniziativa del senatore Petrocelli e testo proposto dalla Commissione	»	6

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

16 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GALLICCHIO)

9 gennaio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: « Articolo 3 (*Copertura finanziaria*) 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), relativamente agli articoli 4 e 7, è autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dall'anno 2021. 2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), relativamente agli articoli 2, 3 e 8, è autorizzata la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dall'anno 2021. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 170.020 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 176.820 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il parere è altresì condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale, all'inserimento, dopo l'articolo 3, del seguente: « Articolo 3-*bis* (*Clausola di invarianza finanziaria*) 1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 4 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e degli articoli 2, 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo ».

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: PUCCIARELLI)

8 gennaio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

ricordato che esso riprende, per la parte relativa alla ratifica degli Accordi con la Bielorussia, il testo del disegno di legge che era stato proposto nella XVII legislatura (atto Senato n. 2812), su cui la Commissione aveva espresso un parere favorevole in data 4 luglio 2017 e che non aveva potuto completare l'*iter* di esame parlamentare per la chiusura della legislatura;

considerato che la finalità degli Accordi in ratifica è quella di rafforzare la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, mediante apposite intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche e favorendo la partecipazione di organismi internazionali e dell'Unione europea al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dai predetti Accordi;

rilevato inoltre che, oltre alla sua finalità specifica, gli Accordi rappresentano anche un elemento di importanza politica, in quanto il rapporto con l'Italia costituisce per la Repubblica di Belarus un punto di riferimento importante nel suo percorso di avvicinamento all'Unione europea;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PETROCELLI

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

a) dall'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. *Identico:*

a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, **fatto** a Trieste il 10 giugno 2011;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, **fatto** a Trieste il 10 giugno 2011.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

(Segue: Testo d'iniziativa del senatore Petrocelli)

b) dall'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), **della presente legge**, relativamente agli articoli 4 e 7, è autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 109.720 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), **della presente legge**, relativamente agli articoli 2, 3 e 8, è autorizzata la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 67.100 euro a decorrere dall'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 170.020 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e ad euro 176.820 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli articoli 4 e 7, è autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni **2019** e **2020** e di 109.720 euro a decorrere dall'anno **2021**.

2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli articoli 2, 3 e 8, è autorizzata la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni **2019** e **2020** e di 67.100 euro a decorrere dall'anno **2021**.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 170.020 per ciascuno degli anni **2019** e **2020** e ad euro 176.820 a decorrere dall'anno **2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2019-2021**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2019**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. *Identico.*

(Segue: Testo d'iniziativa del senatore Petrocelli)

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 4 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e degli articoli 2, 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico